

VERIFICA DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. Do comunicazione alla Camera di alcune deliberazioni della Giunta per le elezioni:

« La Giunta per le elezioni nella seduta di questo giorno ha verificato non esservi proteste nelle elezioni seguenti, e concorrere negli eletti i requisiti voluti dallo Statuto e dalla legge elettorale.

« Collegio di Tregnago. — Eletto Zanella avvocato Bartolommeo.

« Collegio di Gallipoli. — Eletto Arlotta Mariano. »

Si prende atto di queste deliberazioni della Giunta ed è riconosciuta la validità delle elezioni testè accennate.

« La Giunta per le elezioni:

« Vista la deliberazione della Camera de' 19 dicembre 1870 colla quale fu ordinata una inchiesta giudiziaria sulla elezione del collegio di San Giorgio la Montagna;

« Visti gli atti della inchiesta medesima;

« Udita in seduta pubblica la relazione del deputato Puccioni;

« Ritenuto che dalle verificazioni assunte dal consigliere delegato alla inchiesta, emergano gravi sospetti e notevoli indizi che nella elezione di cui si tratta siensi verificati:

« 1° Atti di corruzione;

« 2° Intimidazioni e minacce all'effetto di costringere taluni elettori a votare per il candidato che rimase proclamato deputato;

« Ritenuto che le operazioni elettorali non furono condotte regolarmente, perchè dalle deposizioni di vari elettori della sezione di San Giorgio la Molara risulta che per qualche tempo si scrissero le schede sul banco del Seggio definitivo, e solo quando alcuni elettori chiesero fosse osservato l'ultimo alinea dell'articolo 81 della legge elettorale, si provvide a che la libertà e la segretezza del voto fosse rispettata;

« Ritenuto che emerge anco dall'inchiesta che nella sezione principale era libero l'ingresso alla sala della votazione anco ai non elettori;

« Ritenuto che di fronte ad un complesso di circostanze siffatte, e di fronte alla differenza di soli venti voti conseguita dal candidato che restò eletto sul suo competitore, la Giunta abbia dovuto convincersi essere mestieri consultare nuovamente il corpo elettorale;

« Per questi motivi, a maggioranza di voti,

« Conclude perchè la Camera annulli le operazioni elettorali del collegio di San Giorgio la Montagna.

« Così deliberato il 22 maggio 1871. »

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta, le quali sono per l'annullamento di questa elezione.

(Sono approvate.)

Perciò dichiaro vacante il collegio elettorale di San Giorgio la Montagna.

**INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO SALVAGNOLI
SELLE SERVITÙ CIVICHE DI PIOMBINO.**

PRESIDENTE. Il deputato Salvagnoli domanda d'interrogare il ministro d'agricoltura e commercio sulla esecuzione della legge del 15 agosto 1867 sull'affrancazione delle servitù civiche pesanti sul territorio del principato di Piombino.

Domando all'onorevole ministro se e quando egli intenda rispondere a quest'interrogazione.

CASTAGNOLA, ministro per l'agricoltura e commercio. Anche immediatamente, se così piace alla Camera.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, do la parola all'onorevole Salvagnoli per isvolgere la sua interrogazione.

SALVAGNOLI. Nel 1840 un decreto granducale dichiarò abolite di fatto le servitù di pascolo e legnatico del principato di Piombino, ed obbligò immediatamente gli utenti a cessare dall'usare di quelle servitù, senza sostituire alcun altro mezzo di lavoro e di esistenza per quelle popolazioni, che vivono sopra di quelle, riservando loro però che fosse pagato il valore di questa servitù mediante regolare stima. Non dirò le ragioni per cui dal 1840 si arrivò al 1859, senza che questi infelici abitanti di quei paesi avessero ottenuta alcuna indennità per la cessione dei loro diritti di servitù di pascolo e di legnatico, e senza che i possidenti avessero ottenuta la libertà dei loro fondi, per poter sapere assolutamente quali erano quelli che potevano destinare all'agricoltura. Nel 1860 il Governo della Toscana, per togliere questo doloroso stato di cose, fece un decreto, col quale per finire le questioni che erano avanti ai tribunali, fece una legge con la quale nominò una Giunta di arbitri per condurre a fine sollecitamente questa affrancazione; e saviamente ordinò che il valore delle servitù fosse pagato in terre anzi che in danaro. Ma sorsero nuove questioni sopra la validità di questo decreto, in quanto che pareva non avesse veramente data la facoltà agli arbitri di decidere tutte le questioni; e la Corte di cassazione, in questo conflitto di giurisdizione, deliberò in favore ai possidenti. Allora temendo che questo stato di cose prolungasse indefinitamente la sistemazione dell'affare; io presentai una legge al Parlamento, esponendo lo stato disgraziato di queste popolazioni, e la necessità di venire ad un termine di questa vertenza.

Molti di voi hanno letta la dotta relazione del deputato Capone e sentite qui le eloquentissime parole del ministro di agricoltura e commercio d'allora, il compianto Cordova, il quale appoggiava validamente la mia proposta, che ottenne il voto dell'Assemblea. Approvata poi anche dal Senato, fu convertita in legge nell'agosto 1867. Questa legge stabiliva una Giunta di arbitri, composta del prefetto, del presidente e del procuratore del Re della provincia di Grosseto che